



COMUNE DI RIMINI

Settore Servizi al Cittadino

CARTA DEI SERVIZI CIMITERIALI



Uffici:

Piazzale Umberto Bartolani n. 1 - Tel 0541 793800
Direzione: Via Marzabotto n. 25 - Tel. 0541 704785

sito internet: www.comune.rimini.it
mail: cimiteri.comunali@comune.rimini.it

CARTA DEI SERVIZI

1.	PREMESSA	pag. 1
2.	PRINCIPI GENERALI	pag. 1
3.	IL SERVIZIO CIMITERIALE: CARATTERISTICHE	pag. 2
4.	LE ATTIVITA' E I SERVIZI	pag. 3
4.1.	ATTIVITA' SVOLTE IN AMBITO AMMINISTRATIVO	pag. 3
4.2.	ATTIVITA' SVOLTE IN AMBITO CIMITERIALE, NECROSCOPICO E DI POLIZIA MORTUARIA	pag. 4
5.	LE FORME DI SEPOLTURA PREVISTE ALL'INTERNO DEL CIMITERO	pag. 5
6.	RIFIUTI CIMITERIALI E OGGETTI DA RECUPERARE	pag. 6
7.	LA CONCESSIONE CIMITERIALE DI LOCULI, OSSARI E CINERARI, TOMBE DI FAMIGLIA	pag. 7
8.	MANUTENZIONE DELLE TOMBE PRIVATE	pag. 7
9.	LE TARIFFE	pag. 8
10.	COMPORAMENTI DA TENERE ALL'INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI	pag. 8
11.	ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	pag. 9
12.	TUTELA DEI BENI STORICI E ARTISTICI	pag. 9
13.	ORARI DI APERTURA	pag. 9

CARTA DEI SERVIZI

1. PREMESSA

La carta dei servizi cimiteriali è un mezzo attraverso il quale i cittadini sono informati sulle attività svolte nel particolare e delicato ambito del "servizio cimiteriale" e illustra i servizi, le modalità di accesso e gli standard di qualità stabiliti.

E' pubblicata sul sito Web del Comune di Rimini; sarà rivista in considerazione delle osservazioni dei cittadini stessi e del personale operante e a seguito di eventuali nuove indicazioni normative, scelte organizzative e gestionali.

Attraverso questo strumento:

1) vengono fornite informazioni:

- sulla struttura e sull'organizzazione del servizio;
- sulle modalità con le quali l'utenza può relazionarsi con gli uffici;
- sui costi delle prestazioni erogate;

2) viene garantita la partecipazione:

- attraverso il monitoraggio della qualità dei servizi erogati;
- la messa a disposizione della modulistica necessaria per ottenere le prestazioni;
- la conoscenza delle modalità per inoltrare richieste, segnalazioni e reclami agli uffici;

Le principali normative di riferimento in ambito cimiteriale sono:

- il D.p.r. 10 settembre 1990 n. 282 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"
- la circolare del Ministero della Sanità del 23 giugno 1993 n. 24
- la legge 10 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- il D.p.r. 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179"
- la Legge Regionale Emilia Romagna 29 luglio 2004 n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica 6 ottobre 2004 n. 138871 "Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali";
- Il Regolamento Regionale E.R. 23 maggio 2006 n. 4 "Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 19/2004";
- il "Regolamento comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria", approvato con deliberazione di C.C. n. 60 del 24 maggio 2007 e successive modifiche.

2. PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Rimini gestisce, nel rispetto delle disposizioni di legge, i propri servizi cimiteriali, dotandosi di una organizzazione adeguata e impegnandosi a farla funzionare in maniera continuativa, sulla base dei seguenti principi fondamentali:

- Eguaglianza: nessuna distinzione o discriminazione nell'erogazione dei servizi può essere compiuta per motivi inerenti a sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, scelte di genere, condizioni psicofisiche, condizioni socioeconomiche;
- Imparzialità: nei confronti degli utenti non devono essere messi in atto comportamenti che possano comportare ingiustificate differenze nell'erogazione dei servizi; in funzione di tale obbligo, le norme regolatrici del settore devono essere interpretate con criteri di obiettività, giustizia e uguaglianza dei diritti degli utenti.
- Continuità: i servizi devono essere erogati con continuità, regolarità e senza interruzioni, fatti salvi situazioni eccezionali o di forza maggiore; in tal caso, è comunque garantita una tempestiva informazione agli utenti, attraverso la pubblicazione delle informazioni sul sito internet e con avvisi posti all'ingresso dei cimiteri. In caso di sciopero è sempre assicurato il ricevimento dei defunti.

- Partecipazione e informazione: I cittadini hanno diritto di chiedere chiarimenti e di accedere alle informazioni di loro interesse, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/1990 e dal D. Lgs n. 33/2013 sull'accesso civico. Possono altresì presentare osservazioni, suggerimenti, segnalazioni sullo stato dei cimiteri e sui servizi resi. Il Comune di Rimini si impegna a fornire risposte tempestive ed esaustive, utilizzando un linguaggio comprensibile ed efficace. Il cittadino ha diritto di conoscere il nome del responsabile del procedimento, i tempi relativi di esecuzione e gli atti del procedimento in cui è coinvolto.
- Cortesia: il personale del servizio, nonché quello della società "in house" affidataria dei servizi strumentali all'interno dei cimiteri, è tenuto ad identificarsi nei modi di legge ed a fornire tutte le informazioni necessarie, con cortesia e completezza, per agevolare gli utenti nell'ottenimento dei servizi richiesti e per consentire l'esercizio dei loro diritti.
- Qualità e tutela ambientale: le attività vengono svolte, ove possibile, con il ricorso a tecniche operative e modalità attuative che assicurino il rispetto dell'ambiente in tutte le sue componenti, la conformità alle norme ambientali vigenti, la prevenzione e riduzione dell'inquinamento.
- Privacy: il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'informativa sul trattamento dei dati personali è affissa presso gli uffici cimiteriali in luogo facilmente accessibile al pubblico e viene rilasciata a chiunque ne faccia richiesta.

Tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nell'erogazione dei servizi del Cimitero Comunale hanno diritti e doveri.

L'Amministrazione Comunale, tramite il personale del Cimitero e delle società coinvolte garantisce:

- l'apertura e l'accessibilità al Cimitero e la sicurezza nella fruizione di tutte le sue parti e servizi;
- la pulizia e il mantenimento degli spazi comuni e delle aree a verde;
- l'assistenza all'utenza con cortesia, disponibilità e senza discriminazione alcuna, comprendendo eventuali situazioni o stati d'animo particolari.

L'utente e il visitatore/la visitatrice devono:

- rispettare gli orari di apertura e di chiusura, evitare l'ingresso con biciclette, motocicli o altri veicoli se non autorizzati;
- rispettare le norme elementari della corretta convivenza civile, la pulizia, evitare di consumare cibi e bevande e di fumare;
- rispettare il silenzio e la sacralità del luogo nei comportamenti e nei rapporti con gli altri utenti, in particolare non rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi, non portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- utilizzare secondo le regole i supporti (fontane, annaffiatori, sedie a rotelle, ecc.) messi a disposizione dal Cimitero, mantenendoli integri e segnalando eventuali malfunzionamenti;
- non richiedere oboli a qualunque titolo, non disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti);
- non distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- pagare le tariffe dei servizi fruiti, quando stabilite;

3. IL SERVIZIO CIMITERIALE: CARATTERISTICHE

Il Comune di Rimini fornisce i servizi amministrativi e i principali servizi tecnici relativi alla sepoltura delle persone decedute sul proprio territorio, gestisce il Civico Obitorio, il Civico Cimitero e i Cimiteri del Forese, cura le operazioni cimiteriali inerenti la destinazione delle salme inumate e tumulate, nonché i loro resti e ceneri.

Il Servizio Cimiteriale ha la sede operativa in Piazzale Umberto Bartolani 1, presso il Civico Cimitero.

Il servizio cimiteriale è servizio pubblico essenziale, soggetto alle normative previste in materia.

In base agli art. 822, 823 e 824 del codice civile i cimiteri sono soggetti al regime del demanio pubblico, pertanto sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, salvo nei casi e nei modi previsti dalle leggi che li riguardano.

Il territorio del Comune di Rimini, ai fini del servizio cimiteriale, è suddiviso in quattro “aree cimiteriali omogenee”, individuate tenendo conto del profilo sociale, economico, culturale, territoriale e storico, al fine di riservare l'utilizzo delle sepolture in loculo solo ai cittadini residenti in quel determinato bacino:

a) Area Urbana	Cimitero Monumentale e Civico località Celle;
b) Area Nord	Cimiteri Suburbani località S. Vito – S. Giustina;
c) Area Centro	Cimiteri Suburbani località San Lorenzo a Monte – San Martino in XX – Santa Cristina – Corpòlò - Santa Aquilina;
d) Area Sud	Cimiteri Suburbani località San Lorenzo in Correggiano – San Martino Monte l'Abate – Santa Maria in Cerreto – Casalecchio.

4. LE ATTIVITA' E I SERVIZI

Le prestazioni vengono rese nei seguenti ambiti:

Amministrativo: ricomprende tutte le attività afferenti alla tenuta dei registri cimiteriali, al disbrigo delle pratiche, al rilascio delle concessioni cimiteriali, all'attivazione dei servizi di illuminazione votiva, alla riscossione delle tariffe, al rilascio delle ricevute di pagamento, alla programmazione delle attività cimiteriali e necroscopiche.

Necroscopico e di polizia mortuaria: comprende le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito in osservazione, l'obitorio, la camera mortuaria.

Cimiteriale: comprende l'insieme delle attività connesse alle operazioni cimiteriali e al mantenimento della pulizia e del decoro dei cimiteri, la registrazione degli interventi effettuati, la cremazione, l'illuminazione votiva, il servizio di portineria e di custodia.

Le attività in ambito amministrativo sono rese direttamente dal personale dipendente dell'Ente assegnato al servizio cimiteriale. Le attività possono essere altresì rese dal personale dipendente delle società di progetto per opere realizzate in project financing, qualora previsto dai relativi atti di affidamento.

Le attività in ambito necroscopico e di polizia mortuaria e in ambito cimiteriale sono gestite dal personale del servizio cimiteriale ed eseguite da Anthea s.r.l. in forza dell' "Accordo quadro per la disciplina dei rapporti giuridico-economici tra il Comune di Rimini e la società Anthea srl per l'esecuzione del servizio integrato di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio edilizio, di quello stradale e del territorio comunale, compresi i servizi accessori e/o collegati strutturalmente" di cui alla deliberazione di C.C. n.51 del 06.05.2010 e del conseguente Disciplinare tecnico economico di esecuzione delle attività strumentalmente rese all'interno delle strutture cimiteriali" approvato con deliberazione di G.C. n.203 del 15.06.2010 e successive modificazioni.

4.1. ATTIVITA' SVOLTE IN AMBITO AMMINISTRATIVO:

Le attività del servizio amministrativo cimiteriale sono:

- di sportello per le pratiche/informazioni amministrative relative ai cimiteri e alle attività che vi si svolgono;
- ricezione delle domande dei cittadini e istruttoria per l'accoglienza/seppellimento nei cimiteri di salme, cadaveri, resti mortali, ossa, ceneri;
- assegnazione dei posti per la sepoltura e per la concessione dei loculi e tombe di famiglia;
- programmazione delle campagne di esumazione ordinaria e straordinaria, organizzazione delle relative

- attività, ivi inclusa la necessaria informazione ai parenti e familiari dei defunti o loro aventi titolo;
- attività di istruttoria e verifica dei presupposti e degli atti relativi all'espletamento delle operazioni cimiteriali (sepulture, traslazioni, servizio di accoglimento salme nella camera mortuaria e nell'obitorio, rilascio concessioni, collegamenti e scollegamenti luce votiva)
- ricevimento delle istanze e segnalazioni dei cittadini, tenuta e aggiornamento degli archivi cimiteriali;
- gestione dei rapporti con le società affidatarie dei servizi operativi, della cura e della manutenzione dei cimiteri;
- emissione bollettazioni per i servizi erogati, controllo dei pagamenti, solleciti, rilascio delle ricevute, registrazioni contabili;

4.2. ATTIVITA' SVOLTE IN AMBITO CIMITERIALE, NECROSCOPICO E DI POLIZIA MORTUARIA

Comprende le seguenti attività:

1. Attività cimiteriali connesse alle sepolture:

- inumazione e tumulazione di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri;
- predisposizione delle fosse, montaggio e smontaggio delle lastre di chiusura e delle lapidi;
- effettuazione delle esumazioni ordinarie programmate e di quelle straordinarie;
- estumulazioni ordinarie e straordinarie
- raccolta e riordino dei resti mortali e/o ossei;

2. Servizio di portineria, custodia e sorveglianza dei cimiteri:

- è garantita tutti i giorni compresi i festivi, e comprende l'apertura, chiusura e presidio degli ingressi ubicati presso il Cimitero Civico e Monumentale, l'apertura e chiusura dei cimiteri frazionali, il ricevimento delle salme e dei feretri, il ritiro e controllo della documentazione relativa al trasporto delle salme e dei cadaveri e alla sua consegna al responsabile dell'aggiornamento del registro previsto all'articolo 32 comma 2 del Regolamento comunale.

3. Operazioni cimiteriali:

- le prestazioni sono a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le seguenti: operazioni necessarie alla movimentazione dei feretri nei loculi, tombe, ossari e cinerari, ivi inclusa l'eventuale sostituzione dei feretri, il riordino e riduzione dei resti ossei, le demolizioni murarie, gli interventi igienico-sanitari di sanificazione dei loculi, la collocazione delle ossa in ossario comune e delle ceneri in cinerario comune, la dispersione delle ceneri in cimitero.

4. Operazioni di pulizia e per il mantenimento del decoro cimiteriale:

- Riguardano le operazioni necessarie a mantenere ordinati i cimiteri quali:
- la pulizia degli spogliatoi e di tutti i locali e servizi utilizzati dal personale operativo, delle sale di osservazione e camere mortuarie, delle aree interne, dei corpi pluripiano, delle chiese, portici, arcate, aree coperte e scoperte, servizi igienici, locali di deposito, scale e ascensori, lo svuotamento dei bidoncini di raccolta all'interno dei Cimiteri, il pareggiamento dei campi d'inumazione, la raccolta e il trattamento dei rifiuti prodotti durante le operazioni cimiteriali e i lavori di pulizia, il loro conferimento al soggetto incaricato dello smaltimento, nei modi e rispettando gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente e in base alle disposizioni eventualmente impartite dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.
 - il ripristino dei vialetti, la verifica e la pulizia delle fontanelle e dei lavabi a disposizione del pubblico, la periodica pulizia delle grondaie, delle caditoie, e delle canaline di raccolta dell'acqua piovana.

5. Attività istituzionali necroscopiche e di polizia mortuaria:

- comprende la gestione dei locali di osservazione, obitori e celle frigorifere e camera mortuaria.

5. LE FORME DI SEPOLTURA PREVISTE ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Per la scelta della forma di sepoltura ha prevalenza la volontà del defunto, in qualsiasi modo espressa. In difetto di volontà del defunto, le disposizioni possono essere decise, nell'ordine: dal coniuge o unito civilmente, dal convivente di fatto se munito di potere di rappresentanza (comma 40 Legge 76/2016), dai figli, dai genitori, dai fratelli, dagli altri parenti, dagli eredi, da altri interessati.

Nei cimiteri riminesi vengono ricevute:

- le salme e i cadaveri di persone morte nel territorio del Comune di Rimini o che, morte altrove, vi avevano la residenza anagrafica al momento del decesso;
- indipendentemente dalla residenza o dal luogo della morte, sono ricevuti i cadaveri delle persone aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata (loculo o tomba di famiglia) ubicata nei cimiteri riminesi.

Le sepolture vengono eseguite nei giorni feriali, in orario mattutino nel Civico Cimitero e in orario mattutino e pomeridiano nei Cimiteri del Forese; le fasce orarie variano in base alla stagione (orario invernale/orario estivo). Le forme di sepoltura consentite sono le seguenti.

1 Inumazione:

E' possibile in tutti i cimiteri riminesi.

Consiste nel seppellire il cadavere, racchiuso in feretro di legno, nelle fosse predisposte nei campi d'inumazione appositamente destinati all'interno del sedime cimiteriale; l'utilizzo dei campi avviene iniziando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le fosse sono scavate con l'ausilio di mezzi meccanici;

Le fosse vengono numerate progressivamente, un cippo infisso nel terreno riporta il numero assegnato. È facoltà dei familiari o aventi titolo, apporre una croce o altro ornamento.

La eventuale lapide è sempre a carico dei familiari, che possono avvalersi dei propri marmisti di fiducia. Questa potrà essere collocata dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla sepoltura, per consentire il corretto assestamento del terreno e prevenire cedimenti.

Il periodo ordinario d'inumazione è di dieci anni dal seppellimento.

Nei cimiteri comunali sono presenti le seguenti aree speciali:

- nel Cimitero Urbano area di sepoltura per defunti professanti la fede cristiano ortodossa
- nel Cimitero di San Martino Monte l'Abate area di sepoltura per defunti di fede islamica

Nelle suddette aree speciali la sepoltura può avvenire su richiesta dei familiari o aventi titolo.

Con specifica autorizzazione, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, previo parere favorevole del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, salva comunque l'adozione di feretro idoneo al trasporto.

I nati morti, i feti, i minori di anni dieci vengono inumati, salvo diversa richiesta avanzata dai familiari, in un'area riservata denominata "Campo degli Angeli".

2 Tumulazione:

La tumulazione consiste nel seppellire il cadavere, racchiuso in doppia cassa (di legno e di metallo) nei loculi, cappelle funerarie e tombe di famiglia realizzate all'interno dei cimiteri comunali, in concessione ai richiedenti.

Nel cimitero Civico e Monumentale è consentita la sepoltura delle persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano in vita la residenza nel Comune.

Nei cimiteri frazionali è consentita la sepoltura delle persone decedute nel territorio comunale o fuori di esso ma a condizione che, in vita, avessero la residenza nell'area omogenea di pertinenza dei singoli cimiteri frazionali.

3 Cremazione

Presso il Civico Cimitero è presente il Tempio Crematorio al cui interno possono essere cremati cadaveri, resti mortali, resti ossei.

Presso il Tempio Crematorio è presente il Giardino delle Rimembranze, spazio destinato alla dispersione delle ceneri all'interno del Cimitero.

4 Tumulazione resti ossei / ceneri

I resti ossei che si rinvenivano al termine del periodo di inumazione / tumulazione, raccolti nelle cassettoni in zinco, e le urne cinerarie, possono essere tumulati a richiesta dei familiari o aventi titolo, in tutti i cimiteri comunali, salvo disponibilità dei posti, sia negli appositi ossari/cinerari in concessione, sia presso loculi ove siano già collocati feretri purché vi sia ancora spazio disponibile, sia all'interno delle Tombe di Famiglia.

Nei cimiteri comunali è inoltre presente l'ossario/cinerario comune, nel quale possono essere versate le ossa e le ceneri nel caso in cui non venga richiesta altra destinazione. In questo caso la dispersione delle ossa/ceneri avviene dentro una struttura che le raccoglie in modo indistinto (normalmente ha la forma di una cripta o un pozzo ipogeo, cioè collocato sotto al piano di calpestio)

5 Esumazioni ed estumulazioni

5.1 Esumazione ordinaria:

È l'operazione cimiteriale che consente di recuperare i resti mortali di un defunto sepolto nel terreno dopo il periodo stabilito per legge, non inferiore ai 10 anni necessari alla mineralizzazione della salma.

L'Ufficio programma l'esumazione dei campi comuni o parti di essi. I familiari possono richiedere la conservazione dei resti del proprio caro. Qualora nessuno richieda la conservazione dei resti, essi vengono collocati nell'ossario comune del cimitero.

È consentita la cremazione dei resti mortali previo consenso dei familiari ovvero in caso di accertata irreperibilità degli stessi;

Il programma annuale delle esumazioni per l'anno successivo viene pubblicizzato nel periodo della commemorazione dei defunti, con avvisi esposti nel cimitero.

I familiari interessati all'esumazione devono lasciare un recapito per definire in seguito i dettagli delle operazioni inerenti l'esumazione.

L'interessato dovrà comunicare se preferisce conservare i resti ossei in un cofanetto di zinco per la successiva tumulazione oppure se preferisce che i resti ossei vengano versati nell'ossario comune.

Può accadere che la salma non sia ancora completamente mineralizzata, in questo caso può richiedere la cremazione oppure disporre per una nuova sepoltura in un campo comune per la durata minima di 5 anni.

5.2 Esumazione straordinaria:

È l'operazione cimiteriale che consente di recuperare i resti mortali di un defunto sepolto nel terreno prima del periodo stabilito per legge, ovvero inferiore ai 10 anni.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto periodo per ordine dell'autorità giudiziaria nell'interesse della giustizia o per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. In questi ultimi casi, viene sempre fatta una valutazione di fattibilità tecnica dell'intervento da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali. L'esumazione straordinaria deve essere autorizzata dal Sindaco.

5.3 Estumulazione ordinaria e straordinaria:

È l'estrazione del feretro dal loculo, sia esso singolo, a più posti o all'interno di tomba di famiglia. È ordinaria quando eseguita alla scadenza della concessione cimiteriale, straordinaria negli altri casi, similmente alla esumazione.

Non si procederà ad estumulazione qualora al termine del periodo di concessione ne venga chiesto il rinnovo, che dovrà avvenire secondo le disposizioni e le tariffe che saranno vigenti alla sottoscrizione del nuovo contratto.

L'estumulazione di ceneri o resti mortali è autorizzata dal Responsabile del Servizio ed è generalmente finalizzata a consentire la riunione di cadaveri, resti, ossa o ceneri di coniugi, genitori o figli.

Il Responsabile del Servizio può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede; in questo caso dovrà essere verificata la rispondenza del feretro per il trasporto secondo le disposizioni della Normativa regionale.

6. RIFIUTI CIMENTERIALI E OGGETTI DA RECUPERARE

I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia.

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private passano in proprietà del Comune se entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza delle concessioni o le esumazioni non vengono reclamati da familiare o parente che dichiara sotto la propria personale responsabilità di averne titolo.

Qualora i familiari lo richiedano, può autorizzarsi l'asporto fuori dal Cimitero di ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura nonché il reimpiego di materiali ed opere di loro proprietà in altra sepoltura in concessione agli stessi o a favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, a condizione che siano conformi ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura ed in buono stato di conservazione.

Le croci, le lapidi ed i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune in seguito all'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente per sepolture di persone bisognose, ma devono rispondere ai requisiti di cui al precedente comma

Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno un giorno prima delle effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.

Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.

7. LA CONCESSIONE CIMITERIALE DI LOCULI, OSSARI E CINERARI, TOMBE DI FAMIGLIA

La concessione attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della stessa, di proprietà del Comune.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa i cui importi sono determinati dall'Amministrazione con proprio atto

La concessione di loculi e ossari/cinerari viene fatta direttamente ai richiedenti aventi titolo, di norma al momento del decesso, esumazione, estumulazione, cremazione dei resti.

Per l'assegnazione in concessione delle tombe di famiglia viene effettuato un apposito bando pubblico.

La concessione può essere richiesta da uno o più soggetti.

In caso di più soggetti contitolari della concessione, ferma restando la responsabilità solidale per gli obblighi di manutenzione e conservazione del manufatto, possono essere indicati gli spazi attribuiti a ciascuno per la sepoltura all'interno della tomba.

Il "Concessionario" è colui al quale è intestata la concessione ed è il fondatore del sepolcro. A lui spetta di diritto la sepoltura nella tomba e quella di individuare i soggetti che ne hanno il diritto d'uso, cioè il diritto di essere sepolti nella tomba.

Alla morte del concessionario, gli eredi sono tenuti ad effettuare il "subentro" cioè ad intestarsi la concessione; qualora il subentro non venga effettuato, non sarà possibile effettuare nuove operazioni cimiteriali (sepulture, trasferimento di resti, manutenzioni, ecc.).

Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ad eccezione di quelle perpetue già rilasciate.

La durata delle concessioni è la seguente:

- a) 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività e gli avelli ossari/cinerari realizzati in colombario;
- b) 50 anni per i loculi a più posti feretro e per i campetti privati;
- c) 35 anni per i loculi a due posti salma e lapidi alla memoria;
- d) 25 anni per loculi a un posto salma;

Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione dei cadaveri, resti, ossa o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Alla scadenza è possibile il rilascio di nuova concessione agli aventi titolo che ne facciano richiesta.

8. MANUTENZIONE DELLE TOMBE PRIVATE

I concessionari di sepolture private devono provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse; devono inoltre eseguire le opere e restauri che l'Amministrazione ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione delle sole parti strutturali dei manufatti (solette, pareti divisorie, solai di copertura) mentre sono a carico dei Concessionari le lapidi, anche se fornite dal Comune, e le parti decorative costruite o installate sulle stesse, il sistema di fissaggio e l'ordinaria pulizia.

Nel caso il sepolcro privato risulti non idoneo alla tumulazione di cadaveri, resti, ossa o ceneri, il Concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti.

9. LE TARIFFE

Tutti i servizi e le forniture sono servizi onerosi e soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.

Le tariffe tengono conto dei costi di effettuazione dei servizi e variano a seconda del Cimitero richiesto, della tipologia di sepoltura, della posizione della sepoltura, ad esempio:

- la tumulazione in colombario ha tariffa maggiore della tumulazione in ossario/cinerario
- la concessione dei colombari ha di norma tariffa maggiore nelle file centrali in altezza
- il versamento dei resti ossei/ceneri in ossario comune è gratuito, mentre è a pagamento la dispersione delle ceneri nel Giardino delle Rimembranze

Le tariffe sono rivalutate periodicamente dalla Giunta Comunale.

In caso di indigenza, appartenenza del defunto a famiglia bisognosa, in caso di defunti per i quali non venga richiesto il servizio funebre e non esistano parenti e/o affini, oppure gli stessi siano nelle predette condizioni, il Comune provvede all'erogazione di alcuni servizi gratuiti.

Le tariffe previste sono affisse presso gli Uffici del Settore e indicate sul sito web del Comune di Rimini.

10. COMPORTAMENTI DA TENERE ALL'INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI

- 1) Il Cimitero, quale luogo della memoria e di custodia delle spoglie mortali dei defunti, è soggetto al rispetto da parte dei visitatori e di quanti a qualsiasi titolo ne utilizzino i servizi o vi prestino la loro opera.
- 2) Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del medesimo ed in particolare:
 - tenere un comportamento chiassoso o irrispettoso del luogo e/o dei defunti e loro familiari;
 - entrare con mezzi non autorizzati;
 - entrare con animali, ad eccezione di quelli di affezione, come specificato al successivo punto 4);
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi, portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare le aiuole, i tappeti verdi, gli alberi, i giardini, sedere sui tumuli, imbrattare le lapidi o i muri;
 - richiedere oboli a qualunque titolo, disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio previo assenso dei familiari che siano direttamente interessati;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di resti da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi cimiteriali;
 - commerciare oggetti di decorazione fra privati, svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata o qualsiasi forma pubblicitaria non autorizzata.
- 3) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.
- 4) E' consentito l'ingresso agli animali d'affezione. I cani dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e, se necessario in base alle loro caratteristiche etologiche o comportamentali, muniti di idonea museruola, gli altri animali di piccola taglia, dovranno essere condotti in apposito trasportino o in braccio. E' fatto obbligo di raccogliere le deiezioni e, in ogni caso, di custodire gli animali in modo che non rechino alcun disturbo, danno e che sporchino le tombe e gli spazi comuni.
- 5) Chiunque tenesse, nell'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza, e, quando ne fosse il caso, deferito all'Autorità Giudiziaria.
- 6) Gli orari di apertura sono affissi agli ingressi di ciascun cimitero e sono consultabili sul sito internet del Comune di Rimini. È vietato trattenersi all'interno dei cimiteri oltre l'orario di apertura.
- 7) Nelle giornate e fasce orarie appositamente dedicate è consentito l'ingresso con mezzo proprio, per le persone con difficoltà motorie che ne abbiano chiesto l'autorizzazione.
- 8) Nelle giornate e fasce orarie appositamente dedicate è consentito l'ingresso degli operatori professionali e alle ditte private (marmisti, fiorai, imprese di pulizia, ecc.) che eseguono lavorazioni o servizi su incarico degli utenti privati.

11. ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

- 1) I registri delle sepolture sono a disposizione, per la consultazione, presso gli uffici cimiteriali in orario di apertura degli stessi, unitamente al Regolamento, ai provvedimenti attuativi, alla presente Carta dei Servizi;

Sono inoltre liberamente consultabili:

- l'elenco dei manufatti in stato di abbandono per i quali si è iniziata la procedura di decadenza;
- l'elenco dei campi, dei loculi e delle cellette in scadenza e i relativi piani operativi;
- i bandi di assegnazione delle tombe di famiglia, qualora disponibili
- altri atti di cui sia prevista la diffusione.

12. TUTELA DEI BENI STORICI E ARTISTICI

- 1) Le aree e/o gli edifici cimiteriali, i manufatti edilizi ipogei e/o epigei, lapidi, monumenti, cippi marmorei, elementi architettonico-decorativi e/o artistici, ecc., esistenti presso tutti i Cimiteri comunali, precedenti di cinquanta anni come data di collocazione e costruzione, sono dichiarati "sottoposti a tutela" ai sensi della normativa a tutela dei beni storici e artistici.
- 2) Per gli effetti di cui al terzo comma dell'art.1 del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n.4, per i Cimiteri storici e monumentali e loro parti, il Comune, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio in merito alle condizioni igienico-sanitarie, individua specifiche soluzioni atte a conservare i beni storici e artistici e permettere la fruizione degli spazi sepolcrali.
- 3) Fino all'emanazione del Piano cimiteriale, gli interventi ammessi sono manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro scientifico di tipo conservativo. In tali casi, l'atto abilitativo per la realizzazione di interventi edilizi deve essere preceduto dal parere autorizzativo della Soprintendenza ai Monumenti territorialmente competente.

13. ORARI DI APERTURA:

- 1) I Cimiteri comunali hanno il seguente orario di apertura al pubblico:

- nel periodo di permanenza dell'ora legale: 7:15 – 18:00 ORARIO ESTIVO

- nel periodo di permanenza dell'ora solare: 7:15 – 17:00 ORARIO INVERNALE

- 2) Sono ammessi all'ingresso e alla circolazione con mezzi privati all'interno dei cimiteri comunali:

a) gli invalidi aventi l'autorizzazione all'accesso alle isole pedonali;

b) gli ultraottantenni e le persone che pur non rientrando nelle categorie precedenti hanno comunque un'invalidità parziale permanente e le persone temporaneamente disabili;

c) le ditte private che si occupano dell'allestimento e posa in opera o manutenzione di lapidi (marmisti);

d) le imprese che si occupano della manutenzione e delle nuove costruzioni di tombe di famiglia (imprese di costruzioni);

e) i fiorai;

f) le ditte che svolgono lavori per conto del Comune.

- 3) Gli utenti privati possono accedere con automezzo, motociclo o ciclo; per le ditte è ammesso l'ingresso con autocarro, motocarro, autoveicolo, motociclo o ciclo; l'accesso per le ditte è inteso limitato ai mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività, con esclusione dei mezzi privati personali non adibiti a tali funzioni.

- 4) Gli ingressi e la circolazione all'interno dei cimiteri da parte dei soggetti di cui al precedente art. 2 sono subordinati al pagamento di una somma fissata dall'Amministrazione a titolo di rimborso per il rilascio di un'autorizzazione annuale. Sono esclusi dal pagamento della somma di cui al comma

precedente gli invalidi, gli ultraottantenni e le ditte incaricate dall'Ente.

- 5) Qualora un soggetto, non munito di autorizzazione annuale o per accesso ad isola pedonale, abbia necessità improrogabile di entrare nel cimitero con un mezzo, allo stesso verrà rilasciato un pass giornaliero al momento dell'ingresso.
- 6) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione si dovranno produrre e/o esibire:
 - a) gli ultraottantenni, una foto formato tessera e un documento di identificazione;
 - b) le persone aventi un'invalidità parziale permanente o temporaneamente disabili, oltre ai documenti di cui al precedente punto a), un certificato del medico di base o equivalente;
 - c) le ditte e/o imprese un certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e per i veicoli a motore il libretto di circolazione.

2) I soggetti aventi l'autorizzazione per l'accesso alle isole pedonali sono tenuti alla sola esibizione della stessa.
- 7) I veicoli delle persone di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 possono avere l'accesso nei cimiteri nelle seguenti giornate:
 - Martedì dalle ore 7:15 alle ore 16:30 (17:30 nella stagione estiva)
 - Sabato dalle ore 7:15 alle ore 10:30
- 8) I veicoli dei marmisti di cui alla lettera c) dell'art. 2 possono accedere nei cimiteri nei seguenti giorni:
 - Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 7:15 alle ore 12:00con possibilità di ritiro lapidi per modifiche o per nuove iscrizioni, quando consegnate dalla Direzione Cimiteriale, di introdurre lapidi da collocare nei vari corpi colombari e/o steli da collocare nei campi comuni, già provviste di allestimento funerario; i lavori possono essere eseguiti anche ad orario continuato fino alle ore 16:30 (17:30 nella stagione estiva), ma è tassativo che l'introduzione di materiali avvenga nell'orario antimeridiano suindicato.
- 9) I veicoli delle imprese che svolgono attività di edilizia funeraria di cui alla lettera d) dell'art. 2 possono accedere nel cimitero con orario continuato nei seguenti giorni:
 - Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì dalle ore 7:15 alle ore 16:30 (17:30 nella stagione estiva)
- 10) I mezzi dei fiorai di cui alla lettera e) dell'art. 2 possono accedere nei seguenti giorni:
 - Martedì dalle ore 7:15 alle ore 16:30 (17:30 nella stagione estiva)
 - Mercoledì dalle ore 7:15 alle ore 12:00
 - Giovedì dalle ore 7:15 alle ore 16:30 (17:30 nella stagione estiva)
 - Venerdì dalle ore 7:15 alle ore 12:00
- 11) I veicoli delle ditte o imprese di cui alla lettera f) dell'art. 2 che effettuano lavori per conto dell'Ente non sono tenute all'osservanza degli orari suindicati in quanto i lavori da esse effettuati sono sottoposti a specifico controllo.
- 12) I mezzi di cui al presente articolo possono accedere al cimitero, rispettando il calendario indicato, in tutti i giorni dell'anno, esclusi i festivi o, per particolari esigenze, secondo i divieti predisposti dalla Direzione Cimiteriale.
- 13) Nel periodo della Commemorazione dei Defunti – dal 23 ottobre al 7 novembre – dovranno sospendersi tutti i lavori e le costruzioni non ultimate e si dovrà provvedere alla sistemazione dei materiali e allo sgombero di tutte le attrezzature.